



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORDINANZA DEL SINDACO 91 DEL 31/10/2023

OGGETTO: L.R. N. 9/2010, D.G.R.T. N. 228/2023 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL “VALORE 1” DELL'INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (ICQA).

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la “*Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008*” relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE e nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” che recepisce la Direttiva 2008/50/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del Servizio sanitario nazionale*” e in particolare l'art. 32, che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1988, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e in particolare l'art. 117, che prevede in capo ai Sindaci e al

Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare l'art. 182 *"smaltimento dei rifiuti"* comma 6 bis, che prevede che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11/02/2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"* e in particolare:

- l'art. 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'art. 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettano in atto gli interventi contingibili, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12, comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, questi ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Considerato che con il recepimento della Direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. n. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la D.G.R.T. n. 964 del 12/10/2015 *"Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del*

D.Lgs. 155/2010", con la quale veniva individuata, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, l'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" come il territorio dei 9 Comuni di Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata e Serravalle Pistoiese;

Vista la D.G.R.T. n. 1182 del 09/12/2015 *"Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011"*, ora abrogata, con la quale la Giunta Regionale:

- individuava le "aree di superamento" così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 155/2010;
- individuava i Comuni tenuti all'elaborazione e all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2010 (interventi strutturali);
- disponeva in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i Comuni di cui al punto precedente dovevano approvare i rispettivi PAC;
- individuava i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. n. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabiliva specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
- stabiliva le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le "aree di superamento";

Dato atto che i Comuni individuati dalla D.G.R.T. n. 1182/2015 come soggetti tenuti all'elaborazione e approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2010 erano quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2010-2014) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 10/09/2016 è stato approvato il *"Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria (P.A.C.) del Comune di Serravalle Pistoiese 2016-2020"*, che prevede sia interventi di tipo strutturale che interventi contingibili e urgenti, in recepimento delle disposizioni normative sopra richiamate;

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto

l'elenco dei Comuni tenuti all'elaborazione e adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2023 che;

- individua le aree di superamento così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 155/2010, così come riportato all'Allegato 1 della deliberazione stessa;
- individua i Comuni tenuti all'elaborazione e all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 9/2010, così come riportato all'Allegato 2 della deliberazione stessa;
- individua i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. n. 9/2010, così come riportati nell'Allegato 3 della deliberazione stessa, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili riportati nell'Allegato 4 della deliberazione stessa, secondo i quali i Sindaci dei Comuni di cui al precedente punto attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;

Preso atto che con la suddetta D.G.R.T. n. 228/2023 il Comune di Serravalle Pistoiese è stato inserito nell'area di superamento denominata "Piana Prato-Pistoia" (costituita dai Comuni di Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese), in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale della centralina di monitoraggio denominata PT-Montale, ed è tenuto pertanto all'adozione del PAC relativamente al parametro PM10, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2010 (interventi strutturali) e ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) (interventi contingibili);

Preso atto che i Comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" non sono stati inseriti nell'Allegato 3 della D.G.R.T. n. 228/2023 e dunque non è richiesta l'adozione dei provvedimenti contingibili al raggiungimento del valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA)=2, ma solo quelli previsti per ICQA=1 (valore di default assunto dall'indice nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno), così come stabiliti all'Allegato 6 della stessa D.G.R.T. (come chiarito nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito dalla Regione Toscana);

Dato atto che i Comuni individuati dalla D.G.R.T. n. 228/2023 come soggetti tenuti all'elaborazione e approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. n. 9/2010 sono quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2017-2021) almeno

un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Dato atto che l'Allegato 6 della D.G.R.T. n. 228/2023 prevede quale misura obbligatoria per i Comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" (misura C2) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, ecc...) sul territorio comunale fino ai 200 m. s.l.m., nel periodo 1 novembre-31 marzo di ogni anno, da istituire mediante apposita ordinanza sindacale;

Tenuto conto che nel quinquennio di riferimento (2017-2021) nell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" è stato registrato un solo superamento relativo al PM10 limitato all'anno 2017 nella stazione di fondo PT-Montale e che, secondo quanto riportato all'Allegato 1 alla D.G.R.T. n. 228/2023, *"l'area in questione mostra un trend di miglioramento, confermato anche dai dati provvisori registrati nel 2022"*;

Dato atto che nella D.G.R.T. n. 228/2023, Regione Toscana prevede altresì la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione dall'elenco dei Comuni critici di quelli dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" qualora non si registrino ulteriori superamenti dei limiti, consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

Richiamata la nota con nostro protocollo n. 21053 del 25/10/2023 con la quale i Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" sottoponevano alla Regione Toscana la richiesta di proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto per l'approvazione dell'aggiornamento dei PAC, per le motivazioni ivi riportate, confermando comunque l'impegno ad adottare gli interventi contingibili previsti dalla D.G.R.T. n. 228/2023;

Vista la nota con nostro protocollo 21191 del 30/10/2023 con la quale Regione Toscana accordava la proroga richiesta, rimanendo comunque in attesa dell'invio dell'ordinanza prevista dal Modulo 1 di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 18/07/2018 *"Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)"*;

Vista la D.G.R.T. n. 262/2023 con cui Regione Toscana ha avviato il procedimento di formazione del *"Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)"* ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014;

Vista l'attivazione del Valore 1 di cui all'Allegato 4 e all'Allegato 6 della D.G.R.T. n. 228/2023 a far data dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024, nelle more dell'approvazione del nuovo PAC, l'intervento contingibile e urgente di modulo 1 (ICQA=1) "C2" previsto all'Allegato 6 della D.G.R.T. n. 228/2023, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

Richiamato il Regolamento di Igiene in materia Edilizia e Ambientale del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'art. 50 dello stesso;

ORDINA

a partire dal giorno 01/11/2023 e fino al giorno 31/03/2024, il divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, come abbruciamenti di residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m.;

INVITA

la cittadinanza, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- a limitare a 18°C (con tolleranza di 2°C) le temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici (fatta eccezione per le strutture sanitarie), negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;
- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato , quali:
 - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la costante manutenzione della caldaia, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo degli eventuali contributi messi a disposizione, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc...);
 - ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti;

RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel regolamento Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Serravalle Pistoiese e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;
 - Prefettura di Pistoia;
 - Provincia di Pistoia;
 - ARPAT;
 - Azienda USL Toscana Centro;

- Stazione dei Carabinieri Forestali di Pistoia;
 - Stazioni dei Carabinieri di Serravalle Pistoiese;
 - Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese;
 - Comuni di Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato e Quarrata;
- la presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;

INCARICA

la Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
LUNARDI PIERO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)